

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15/2012

Seduta del 27.04.2012

OGGETTO MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

L'anno 2012 addì 27 del mese di aprile alle ore 20.42 nella Residenza Municipale, previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti (P) e assenti (A):

Il Sindaco GASTALDON Mirco (P)

e i Consiglieri:

1. BASSO PIETRO	P	11. FERRO ANDREA	A
2. NANIA ENRICO	P	12. GIACOMINI DENIS	P
3. CECCHINATO SILVIO	P	13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA	P
4. BECCARO PAOLINO	A	14. TALPO ANNA LUISA	P
5. GIACON CHIARA	P	15. MASCHI PIER ANTONIO	P
6. SCHIAVO MICHELE	P	16. PINTON SIMONE	P
7. PETRINA GIOVANNI	P	17. BORELLA SILVIO	P
8. LACAVA EDOARDO	P	18. FUGOLO GIANNI	P
9. VETTORE LUCIA	P	19. LO VASCO ANGELO	P
10. SAVIO ALBERTO	P	20. BOTTECCHIA GIOVANNI	P

e pertanto complessivamente presenti n. 19 componenti del Consiglio

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco.

Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale.

La seduta è legale.

Fungono da scrutatori i Consiglieri signori:

NANIA Enrico, TALPO Anna Luisa

OGGETTO: Modifica dello Statuto Comunale

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco

Relatore: Giovanni Petrina - Assessore

L'Assessore relazione sulla proposta di deliberazione, inerente l'approvazione di una modifica dello Statuto Comunale.

La modifica riguarda la disciplina della consultazione popolare e dei referendum comunali dettata dagli articoli 10, 11 e 12, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000.

Con la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2012 è stata approvata una modifica dello statuto concernente la revisione delle disposizioni statutarie sopra richiamate. Con la nuova formulazione, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, si era proceduto ad una riscrittura degli articoli sopra richiamati, al fine di:

- distinguere tra loro gli istituti del referendum consultivo e propositivo;*
- identificare con chiarezza e univocità l'ambito in cui sono ammessi i referendum propositivo e abrogativo;*
- abrogare le disposizioni che prevedono la possibilità di effettuare referendum consultivi o propositivi riguardanti materie territorialmente limitate.*

Con particolare riferimento all'istituto del referendum abrogativo, si è ritenuto di identificare gli atti per cui è possibile la consultazione referendaria nelle deliberazioni consiliari a contenuto "libero" e non incidenti sulle posizioni giuridiche di terzi.

In seguito ad una riflessione sull'argomento, emersa nella discussione svoltasi nella seduta del 28 marzo scorso, si è ritenuto opportuno reintrodurre e ridisciplinare la consultazione popolare, intesa come forma di partecipazione popolare volta a verificare l'orientamento della cittadinanza su argomenti di particolare rilievo. Tale forma di partecipazione, a carattere non vincolante, potrà essere attivata dal Consiglio o dalla Giunta e si svolgerà concretamente attraverso assemblee pubbliche, sondaggi d'opinione mediante questionari o altri mezzi, anche telematici. Nell'ambito della riflessione effettuata, si è ritenuto opportuno mantenere la previsione dell'art. 4, comma 3 dello Statuto.

Si ritiene pertanto opportuno riattivare la procedura di approvazione delle modifiche statutarie, revocando la precedente deliberazione n. 8 del 28.03.2012 e riproporre la modifica statutaria concernente la disciplina dei referendum, integrandola con la disciplina della consultazione popolare, come sopra delineata.

Si conferma inoltre la revisione degli articoli 22 e 31 relativi rispettivamente alle competenze di Consiglio e Giunta in materia urbanistica, tenuto conto della recente evoluzione normativa che ha attribuito alla Giunta Comunale l'esclusiva competenza in materia di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.

L'Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTE le deliberazioni consiliari:

- n. 24 del 06.05.2004 con cui è stato approvato il vigente Statuto comunale;*
- n. 4 del 12.02.2005, n. 12 del 07.02.2007 e n. 14 del 24.03.2010 con cui sono state approvate alcune modifiche allo stesso;*

RICHIAMATI gli articoli 10, 11 e 12 dello Statuto Comunale che disciplinano rispettivamente la consultazione popolare, il referendum propositivo e il referendum abrogativo, in attuazione della facoltà attribuita ai comuni dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.04.2012

PRESO ATTO che le sopra citate disposizioni statutarie demandano ad appositi regolamenti la disciplina attuativa delle consultazioni referendarie;

ATTESO che in seguito alla presentazione di una proposta di regolamento per l'attuazione e il funzionamento dei referendum Comunali, il competente ufficio comunale ha proceduto all'istruttoria della pratica, le cui risultanze sono riportate nella relazione in atti del Comune prot. 3349 del 13.02.2012;

VISTA inoltre la sentenza Tar Puglia, Sezione III, 1926/2005, citata nella suddetta relazione a supporto delle argomentazioni tecniche ivi contenute, con cui sono state fornite le seguenti indicazioni in merito all'ambito di applicazione del referendum abrogativo:

- l'istituto del referendum abrogativo è volto alla partecipazione sotto la forma della tutela e controllo di quella parte dell'azione amministrativa che si esplica in scelte libere, il che fa ritenere che debba essere limitato a sindacare valutazioni di puro merito ed opportunità dell'azione dell'amministrazione civica;
- il quesito referendario deve essere diretto verso atti a contenuto generale e di organi politici;
- va escluso il referendum abrogativo di atti che non siano generali, rivolti alla collettività indifferenziata, ma siano relativi a situazioni soggettive differenziate e tanto meno se relativo ad atti ampliativi della sfera giuridica di soggetti determinati sì che l'abrogazione referendaria finisca con l'espungere dall'ordinamento non una delibera dell'amministrazione comunale contenente una decisione di carattere generale ma provvedimenti di esecuzione e attuazione della delibera a contenuto politico;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2012, con cui è stata approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati una modifica dello Statuto concernente i succitati articoli 10, 11 e 12, con cui si è proceduto a:

- distinguere tra loro l'istituto del referendum consultivo e del referendum propositivo;
- identificare con chiarezza l'ambito di applicazione del referendum abrogativo, riconducendolo allo stesso alle deliberazioni consiliari a contenuto libero, che non incidano sulle situazioni giuridiche soggettive di terzi;
- definire con maggior chiarezza l'ambito di applicazione del referendum propositivo;
- abrogare le disposizioni che prevedono la possibilità di effettuare referendum consultivi o propositivi riguardanti materie territorialmente limitate;
- adeguare le disposizioni statutarie in materia di competenze del Consiglio e della Giunta, a quanto disposto dall'art. 5, comma 13, del D.L. n. 70/2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, a decorrere dall'11 settembre 2011 prevede che "sino all'entrata in vigore della normativa regionale, ... i piani attuativi ... conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale";

ATTESO che, in seguito alle riflessioni emerse nel corso della seduta del 28.03.2012, si ritiene opportuno disciplinare, accanto alle diverse tipologie di referendum, la consultazione popolare come forma di partecipazione popolare volta a verificare l'orientamento della cittadinanza su argomenti di particolare rilievo;

CONSIDERATO che tale consultazione:

- potrà essere attivata dal Consiglio o dalla Giunta e si svolgerà concretamente attraverso assemblee pubbliche, sondaggi d'opinione mediante questionari o altri mezzi, anche telematici;

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.04.2012

- non avrà carattere vincolante, ma costituisce orientamento e indirizzo per l'organo che ha promosso la consultazione, che prenderà atto dell'esito della consultazione con apposito provvedimento;

DATO ATTO che dalle riflessioni effettuate è emersa l'opportunità di mantenere in essere la previsione dell'art. 4, comma 3 dello Statuto;

VALUTATA pertanto l'opportunità di:

- attivare nuovamente la procedura per l'approvazione della modifica statutaria, affiancando all'istituto referendario anche quello della consultazione popolare;
- revocare di conseguenza la precedente deliberazione n. 8 del 28.03.2012;
- approvare le modifiche allo Statuto comunale di cui all'allegato a) alla presente proposta di deliberazione;

VISTI gli artt. 6, 8 e 42 del D. Lgs. 267/2000;

PRESO atto del parere riportato in calce, espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

- di revocare, per le motivazioni in premessa esposte, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2012;
- di approvare le modifiche allo Statuto del Comune di Cadoneghe allegate sub a) alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI:

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere:

- favorevole di regolarità tecnica
Cadoneghe,

Il Responsabile dei Serv. Econ- Finanziari
Dott. Giorgio Bonaldo

MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10 – Consultazione popolare

1. Il Comune di Cadoneghe promuove forme di consultazione popolare al fine di acquisire una maggiore conoscenza della realtà sociale, economica e civile della comunità amministrata, o al fine di una migliore partecipazione alle scelte amministrative o di una adeguata valutazione preventiva dell'adesione dei propri interventi ai bisogni della comunità locale.
2. La consultazione può essere promossa dal Consiglio Comunale o dalla Giunta.
3. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi d'opinione da praticarsi mediante questionari o altri mezzi, ivi compresi quelli telematici.
4. Le risultanze della consultazione sono pubblicate all'Albo informatico e sul sito internet del Comune.
5. L'esito della consultazione popolare non è vincolante, ma costituisce orientamento e indirizzo per l'organo che ha promosso la consultazione, che prenderà atto dell'esito della consultazione con apposito provvedimento.
6. Il provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo deve essere assunto entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle risultanze della consultazione.

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Articolo 10-bis – Referendum Consultivo

1. Sono previsti referendum consultivi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, per consentire ai cittadini di esprimere la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale.
2. Non può essere indetto il referendum consultivo in materia di tributi locali e di tariffe, su provvedimenti amministrativi a contenuto legislativamente vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nei tre anni precedenti.
3. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini di Cadoneghe chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.
5. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Il regolamento disciplina le modalità e i termini di attuazione della consultazione popolare nonché le forme ed i termini con cui il Sindaco è tenuto a comunicare al Consiglio comunale ed alla cittadinanza l'esito della consultazione popolare.

Il testo dell'art. 11 è modificato come segue:

- il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Nelle materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, è ammesso il referendum propositivo, per l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero l'adozione di atti di programmazione generale.

- il testo del comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Non è ammesso il referendum propositivo sulle seguenti materie:
 - a) lo Statuto Comunale;

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.04.2012

- b) il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
- c) bilanci annuali e pluriennali e relativi allegati, variazioni e ratifiche, rendiconto della gestione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3 bis;
- d) il piano di assetto territoriale, il piano di assetto territoriale intercomunale, il piano degli interventi e relative varianti;
- e) il regolamento edilizio comunale;
- f) istituzione ed ordinamento dei tributi e relative aliquote;
- g) disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- h) la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- i) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
- j) disposizioni regolamentari che determinino l'applicazione di sanzioni amministrative
- k) piani finanziari.

- dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3bis. Sono ammessi referendum propositivi inerenti il programma triennale delle opere pubbliche, a condizione che:

- a) l'oggetto del referendum riguardi interventi da inserire nella programmazione relativa all'esercizio successivo all'anno di svolgimento della consultazione referendaria;
- b) la proposta referendaria sia compatibile con i vincoli di bilancio e con le vigenti disposizioni in materia di patto di stabilità e di finanza pubblica".

- al comma 4, la locuzione “, atti o questioni” è soppressa.

- il comma 6 è soppresso;

- il testo del comma 8 è sostituito dal seguente:

8. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il testo dell'art. 12 è modificato come segue:

- il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:

1. È ammesso il referendum abrogativo, per eliminare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale a contenuto generale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo. Non è comunque ammesso il referendum abrogativo inerente deliberazioni che incidono su posizioni giuridiche di terzi individuati o individuabili.

- il testo del comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulle seguenti materie:

- a) lo Statuto comunale;
- b) le deliberazioni consiliari inerenti a elezione, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- c) il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
- d) bilanci annuali e pluriennali e relativi allegati, variazioni, e ratifiche ed il rendiconto della gestione;
- e) il piano di assetto territoriale, il piano di assetto territoriale intercomunale, il piano degli interventi e relative varianti;
- f) il regolamento edilizio comunale;
- g) le deliberazioni adottate in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di altre disposizioni di enti sovraordinati;
- h) provvedimenti che abbiano già prodotto effetti economici o rapporti contrattuali con terzi o che abbiano prodotto diritti soggettivi in capo a terzi;
- i) l'istituzione e ordinamento dei tributi e relative aliquote;
- j) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- k) la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- l) le disposizioni regolamentari che determinino sanzioni amministrative;

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.04.2012

- m) i piani finanziari;
- n) il Piano della Protezione civile;
- o) le deliberazioni in materia di contrazione e aperture di credito.
- p) il programma degli incarichi previsto dall'art. 3, comma 55 della legge 24.12.2007, n. 244.

- al comma 7, le parole "o dell'atto o delle disposizioni" sono sostituite dalla locuzione "regolamentari o della deliberazione di Consiglio Comunale".

All'art. 22, comma 1, lett. d) le parole "i piani territoriali ed urbanistici" sono sostituiti dalla locuzione "i piani di assetto territoriale comunale e intercomunale, il piano degli interventi e le relative varianti".

All'art. 31, comma 1 dopo la lettera m) è inserita la seguente:

"n) adotta e approva i piani urbanistici attuativi e le relative varianti".

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.04.2012

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto 4 dell'ordine del giorno.

Intervengono l'Assessore Petrina, il Consigliere Bottecchia, il Consigliere Pinton, il Consigliere Savio, il Consigliere Talpo, il Sindaco e il Consigliere Maschi

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti	19	
Voti favorevoli	12	
Astenuti	7	(Bottecchia, Borella, Fugolo, Lo Vasco, Maschi, Pinton, Talpo)

Il Presidente proclama l'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
GASTALDON Mirco

IL SEGRETARIO
BUSON dr. Roberto

N°418 registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 08.05.2012

Addì 08.05.2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il

Lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
.....
